

Sent. n. 666/14
Dep. 02 MAG 2014
Pub. 02 MAG 2014
Cron. 2142
Rep. 1738



Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in persona della dott.ssa Simona Boiardi in funzione di giudice unico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2480/2009 del ruolo generale degli affari
contenziosi dell'anno 2009

e vertente tra

Tipolitografia C [redacted] & C

con l'avv. [redacted]

- attrice -

e

Banca [redacted]

con gli Avv. [redacted]

- convenuta -

**Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto
corrente bancario, sconto bancario)**

Conclusioni: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Tipolitografia [redacted] as
conveniva in giudizio la Banca [redacted] esordendo:

1) che l'attrice aveva aperto presso la filiale della società convenuta il c/c n. 1093.28 ;

2) che a seguito di un controllo effettuato, in coincidenza di gravi sospetti sulla correttezza ed affidabilità dell'allora socio [REDACTED] Andrea, l'attrice aveva potuto rilevare che erano stati negoziati diversi assegni bancari recanti la falsa sottoscrizione del sig. C. [REDACTED]

3) che l'importo complessivo degli addebiti effettuati sul conto corrente, a seguito del pagamento dei suddetti assegni ammontava alla somma complessiva di euro 33.572,02;

4) che la responsabilità per i surriferiti ammanchi era imputabile alla banca convenuta, che aveva omesso il dovuto controllo e confronto delle firme apposte sugli assegni negoziati con quelle risultanti dagli *specimen firmae* rilasciati alla banca dall'attrice all'atto dell'apertura del conto.

Tutto ciò premesso l'attrice concludeva chiedendo la condanna della banca convenuta al pagamento a suo favore della somma euro 33.572,02 oltre interessi legali .

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta che negava ogni responsabilità affermando che gli ammanchi verificatosi erano da ricondursi a vicende societarie interne alla società attrice.

Pertanto, ritenendo che non potesse essere configurata alcuna sua responsabilità per comportamento negligente o comunque inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti verso la cliente, la banca convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita con interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e, a mezzo di ctu grafologica, volta

ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni in contestazione e la loro riconoscibilità da parte del medio operatore bancario.

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) Onere della prova

La responsabilità fatta valere da parte attrice nei confronti della Banca è di tipo contrattuale, derivante cioè dalla convenzione c.d. di assegno, in base alla quale la banca, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente del traente, si obbliga al pagamento degli assegni emessi da quest'ultimo.

L'inquadramento della responsabilità della banca nel paradigma di tipo contrattuale comporta, in termini di ripartizione dell'onere della prova, l'applicazione di quanto stabilito dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13533/2001.

A fronte della prova della falsità delle firme da parte del correntista è il debitore a dover provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, che costituisce il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento (non genericamente, ma) in modo specifico.

Per cui grava su parte convenuta provare di avere verificato la corrispondenza tra lo specimen e la firma apposta sull'assegno e che non era rilevabile "ictu oculi" la falsificazione.

La giurisprudenza è orientata, in linea del tutto prevalente, a verificare nella fattispecie in esame, la misura della diligenza della banca a quella dell'accorto o del buon banchiere, avuto riguardo, dunque, alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176 c.c., comma 2 (tra le altre, Cass., 29 giugno 1981, n. 4209; Cass., 7



luglio 1982, n. 4043; Cass., 12 ottobre 1982, n. 5267; Cass., 9 maggio 1985, n. 2885; Cass., 7 novembre 1989, n. 4642; Cass., 19 maggio 2000, n. 6524; Cass., 5 maggio 2000, n. 11637; Cass., 12 ottobre 2001, n. 12471; Cass., 25 febbraio 2004, n. 3729; Cass., 23 aprile 2004, n. 7761; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3780).

Si tratta, dunque, della misura della diligenza che è richiesta al professionista, qual è l'istituto di credito nello svolgimento della sua attività di raccolta e gestione del risparmio, cui si riconnette anche il rapporto contrattuale di conto corrente bancario, sul quale si viene ad innestare la convenzione di assegno.

Dunque, una diligenza che, assumendo natura tecnica (Cass., 12 giugno 2007, n. 13777), deve essere valutata secondo standard oggettivi i quali tengano conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, ma che, al tempo stesso, vengano ad adeguarsi alla realtà peculiare dello specifico rapporto contrattuale interessato.

E', pertanto, sulla base di siffatta premessa che devono leggersi le ulteriori specificazioni del principio per cui la responsabilità della banca verso il traente per l'avvenuto pagamento di un assegno falsificato richiede un grado di diligenza rapportato alla professionalità del servizio bancario.

In quest'ottica si è difatti affermato che "la diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi" (Cass. n. 5267 del 1982, cit.; Cass. n. 4642 del 1989, cit.).



L'indirizzo prevalente, che ravvisa nella diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. il paradigma al quale, nella specie, fare riferimento, non è contraddetto da quelle pronunce (tra le altre, Cass., 23 dicembre 1993, n. 12761; Cass., 19 maggio 2000, n. 6524; Cass., 15 luglio 2005, n. 15066; Cass., 4 ottobre 2011, n. 20292) che affermano non essere la banca tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione; nè gli impiegati di banca, preposti al pagamento degli assegni, esser tenuti a dotarsi di una solida competenza in materia grafologica, potendosi far carico agli stessi soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche o strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso.

Ne è riprova lo stesso richiamo, che si apprezza proprio nelle pronunce da ultimo citate, ad una peculiare connotazione della condotta richiesta alla banca, la quale non si ritiene esonerata dalla predisposizione di qualsivoglia strumentario tecnico di rilevamento della falsificazione, bensì da una "attrezzatura qualificata" o "particolare"; così come gli impiegati di sportello sono esonerati dall'aver una "solida" o "specificata" competenza grafologica, non già, anche in tal caso, da una qualsiasi, minima, competenza in materia.

2) Falsità delle sottoscrizioni

L'espletata attività grafologica, condotta mediante attenta ed analitica comparazione delle caratteristiche strutturali delle firme oggetto di



comparazione e quindi con metodologia che appare del tutto corretta, ha accertato che:

-le sottoscrizioni apposte sugli assegni bancari (esaminati in originale) indicate con X1, X2, X3, X4, X5, X6, X6/a; X7; X8; X9; X10; X11, X12; X13, X14; X15; X17, X18; X18/a; X21, X22; X23 X 28 sono risultate tutte apocrife.

Per quel che riguarda le rimanenti sottoscrizioni indicate con "X16, X24, X 25, X26, X27, X29/a il Ctu si esprime in termini di probabile apocrifia di mano (in quanto esaminate in fotocopia per cui non è stato possibile procedere compiutamente alle indagini richieste) eccetto l'esemplare X29 (la cui pessima riproduzione fotografica non consente di formulare alcun parere di merito).

Con riguardo alla sottoscrizione X19 questa risulta apparentemente autografa così come l'esemplare X20 in relazione al quale il Ctu si esprime in termini di probabile riferibilità alla mano del [REDACTED]

La perizia ritiene facilmente riconoscibile la falsità relativa agli assegni X1, X4, X7, X 10, X12, X13, X15, X21 e, sia pure in misura minore X5, e X11 mentre ha ritenuto non facilmente riconoscibile la falsità degli assegni X17, X18, X22, X23 (poiché la firma era abbinata o accavallata con la seconda firma) e degli assegni X2, X3, X6, X8, X9, X14, X28 (in ragione della compromissione determinata dalla sovrapposizione del timbro).

Le suddette conclusioni sono condivise da questo giudice evidenziando (con riferimento alle considerazioni della difesa in ordine alla compromissione della firma ad opera del timbro) che viene considerato dal Ctu il timbro della tipografia Litografia [REDACTED] non quello della

banca per cui il medesimo era già presente al momento della presentazione del titolo.

Ritiene, inoltre, questo giudice del tutto condivisibile l'osservazione del CTU circa la inidoneità delle fotocopie fornite a costituire oggetto di valido accertamento.

Pertanto, non essendo sufficiente una prova dell'apocrifia delle sottoscrizioni in termini di semplice possibilità, deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito la prova, su di essa incombente della non autenticità delle sottoscrizioni.

La prova della falsità e della riconoscibilità per l'accorto banchiere deve, quindi, ritenersi raggiunta soltanto con riferimento alle sottoscrizioni apposte sugli assegni bancari (esaminati in originale) indicati con X1, X4, X5, X7, X10, X11, X12; X13, X15;

Di conseguenza, relativamente alle suddette sottoscrizioni sussiste l'inadempimento contrattuale della banca convenuta, per non aver diligentemente verificato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli assegni.

La banca convenuta è quindi tenuta a risarcire il danno patito dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento.

In conclusione l'importo complessivo del risarcimento spettante all'attrice ammonta alla somma complessiva di euro 8479,6

Va altresì accolta la richiesta di parte attrice di corresponsione degli interessi legali sul suddetto importo

L'obbligazione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta ma di valore, sicché deve tenersi conto sia degli interessi sia della svalutazione

monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (Cass. 19.12.1996 n. 11381; 27.1.1996 n. 639; 10. 1. 1996 n. 166).

Gli interessi e la rivalutazione dovranno essere computati sugli importi dei singoli assegni (X1 982,00 euro, X4 1127,22 euro, X5 1150,00 euro, X7 976,22 euro, X10 1347,28 euro, X11 926,33 euro, X12 1022,33 euro, X15 948,22 euro) a partire dalla data di emissione del singolo assegno (ossia dal momento in cui vi era stato l'addebito del controvalore degli assegni sul conto corrente e, quindi, si era verificato il danno per l'attrice) e sino al saldo effettivo.

3) Spese di lite

In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda attorea sussistono giusti motivi per compensare ½ delle spese di lite sostenute dalla Tipolitografia [REDACTED].

La banca convenuta va quindi condannata alla refusione della residua metà di dette spese che, avuto riguardo all'entità del credito dell'attrice quale in concreto accertato (8479,6), si liquidano per l'intero nell'importo di euro 4835,00 oltre iva e cpa e 15% per spese generali.

Le spese di ctu, come liquidate dal G.I., vanno invece definitivamente poste ad integrale carico della banca convenuta.

PQM


pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la Banca [REDACTED] pagamento, a favore di parte attrice, della somma di euro 8479,6 oltre interessi legali e rivalutazione dalle date e sugli importi indicati in motivazione e sino al saldo effettivo;

- condanna la Banca [redacted] al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 2417,5 per spese legali oltre iva e cpa e 15% per spese generali a titolo di rifusione di ½ delle spese di lite; spese compensate per il residuo ½;
- pone le spese di ctu, come liquidate dal G.I. definitivamente ad integrale carico della Banca convenuta.

Così deciso in Reggio Emilia, il 29 aprile 2014

Il giudice
(Simona Boiardi)



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
02. MAG 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro

